

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tantiù Bianco Pregiato dei Sibillini

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 09-02-18 Numero 23

Oggetto: COMUNE DI AMANDOLA / A.G. RICORSI PENDENTI DINANZI AL TAR MARCHE NN. 666/2006, 296/2008, 415/2011 E 597/2009. AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI NULLO PALAZZETTI E WALTER MASSUCCI.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio alle ore 17:30, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARINANGELI ADOLFO	SINDACO	P
POCHINI GIUSEPPE	VICESINDACO	P
CRUCIANI SARA	ASSESSORE	A
SCIRE' CHIARA	ASSESSORE	P
PICCININI GIACOMO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOLLI STEFANIA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO che dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che il sig. A.G. proponeva, presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, i seguenti ricorsi nei confronti del Comune di Amandola:

- 1) Ricorso in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 mod. dall'art. 7 della Legge n. 205/2000 oltreché in sede di giurisdizione di legittimità, contraddistinto al n. 666/2006, con il quale chiedeva:
 1. in via principale, di dichiarare la nullità dei seguenti atti:
 - l'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola, Geom. A. Roganti, del 24.05.2006 n. 4, Prot. n. 5579;
 - tutti gli atti preparatori e quelli meramente conseguenti all'ordinanza richiamata;
 2. in via subordinata, di annullare gli stessi atti per illegittimità e per gli altri motivi indicati nel ricorso;
- 2) Ricorso in sede giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 oltre che in sede di giurisdizione di legittimità, contraddistinto al n. 296/2008, con il quale chiedeva:
 1. in via principale, di dichiarare la nullità dei seguenti atti:
 - il provvedimento adottato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola Prot. n. 1644 del 11.02.2008;
 - il provvedimento adottato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola Prot. n. 1747 del 15.02.2008;
 - tutti gli atti preparatori e consequenziali a quelli richiamati;
 2. in via subordinata, di annullare gli stessi atti per illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere per i motivi indicati nel ricorso;
- 3) Ricorso in sede giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 oltre che in sede giurisdizionale di legittimità, contraddistinto al n. 597/2009, con il quale chiedeva:
 1. in via principale, di dichiarare la nullità dei seguenti atti:
 - la Deliberazione di G.C. del Comune di Amandola n. 64 del 08.05.2008;
 - parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola del 31.01.2009, Prot. n. 1044;
 - tutti gli atti preparatori e consequenziali a quelli richiamati;
 2. in via subordinata, di annullare gli stessi atti per illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere per i motivi indicati nel ricorso;
- 4) Ricorso in sede giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. a) punti 1 e 5 e lett. F) oltre che in sede di giurisdizione di legittimità, contraddistinto al n. 415/2011, con il quale chiedeva:

1. di annullare i seguenti atti:

- la nota del 18.01.2011 con la quale il Comune di Amandola, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, Ing. Andrea Spinaci, ha dato riscontro all'istanza procedimentale e di contestuale diffida notificata dal sig. Gino Annessi;
- di tutti gli atti precedenti e presupposti, contestuali, successivi e conseguenti, comunque connessi e correlati, cognitivi e non, tra cui, in particolare la Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. emessa in forza di quanto stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. 64 del 08.05.2009;

2. di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità del comportamento, anche omissivo del Comune di Amandola;

- che con Deliberazione di G. C. n. 117 del 11.10.2006 recante *“Ricorso al Tar delle Marche - Annessi Gino / Comune di Amandola / Dirigente Uff. Tecnico. Incarico Avvocato Marozzi Francesco per costituzione in giudizio”* si stabiliva, tra l'altro, di *“incaricare l'Avv. Francesco Marozzi del Foro di Ascoli Piceno a costituirsi e resistere in giudizio nel ricorso al TAR delle Marche da parte del Sig. A.G. di Amandola contro il Comune di Amandola e il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, notificato in data 24.08.06”* e contraddistinto al n. 666/2006;

- che con Deliberazione di G.C. n. 166 del 27.10.2017 recante *“Affidamento incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Walter Massucci e Nullo Pazetti - Comune di Amandola / A.G. - Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche”* si stabiliva, tra l'altro, *“di conferire, unitamente e disgiuntamente, agli avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P)”*, entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati sito in Pedaso, Via Giovanni XXIII n. 5, *“l'incarico di patrocinio legale”* relativo al ricorso presentato al TAR Marche dal Sig. A.G. contro il Comune di Amandola, contraddistinto al n. 296/2008;

- che con Deliberazione di G.C. n. 96 del 10.07.2009 recante *“Ricorso al TAR A.G. su Delibera Giunta Comunale n. 64 dell'08.05.2009 - Nomina avvocato di fiducia per resistere in giudizio”* si stabiliva, tra l'altro, *“di affidare l'incarico”* di patrocinio legale relativo al ricorso presentato al TAR Marche dal Sig. A.G. contro il Comune di Amandola, contraddistinto al n. 597/2009, *“all'avvocato Massimo Ortenzi di Grottammare”*;

- che con Deliberazione di G.C. n. 138 del 21.12.2011 recante *“Incarico per ricorso al TAR Annessi Gino - Nomina legale Avv. Giannini Andrea”* si stabiliva, tra l'altro, *“di incaricare l'Avv. Andrea Giannini del Foro di Ascoli Piceno per la costituzione in giudizio presso il TAR delle Marche inerente il ricorso”* presentato dal Sig. A.G. contro il Comune di Amandola, contraddistinto al n. 415/2011;

- che le udienze di discussione relative ai quattro giudizi in parola venivano fissate per il giorno 22.11.2017;

- che i suddetti ricorsi vedevano tra le parti evocate in giudizio, oltre al sig. A.G. ed il Comune di Amandola, anche il sig. V.L.;

- che il legale del sig. V.L., Avv. Paola Romanucci, depositava, in data 11.10.2017, la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Fallimentare n. 2/2015 del 09.02.2015, con cui veniva dichiarato il fallimento del sig. V.L., quale titolare della omonima ditta individuale, avente ad oggetto lavori di edilizia;

- che all'esito delle udienze del 22.11.2017 il TAR delle Marche, con ordinanze collegiali nn. 879/2017, 880/2017, 881/2017 e 882/2017 del 28.11.2017, dava atto dell'interruzione dei processi ai sensi degli artt. 79, co. 2 e 299 e ss c.p.c.;

- che in data 05.01.2018 il legale del sig. A.G., Avv. Luca Forte, notificava al Comune di Amandola gli atti di riassunzione dei giudizi pendenti di fronte al TAR delle Marche, contraddistinti ai nn. 666/2006, 296/2008, 415/2011 e 597/2009, riportandosi *"in toto a quanto già dedotto in fatto ed in diritto nei precedenti scritti difensivi e richiamando tutte le precedenti richieste, produzioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze"*;

CONSIDERATO che i giudizi promossi dinanzi al TAR Marche dal sig. A.G. sono tutti riconducibili ad un'unica questione, ovvero alla costruzione, ad opera della ditta individuale del sig. V.L., di un immobile ubicato in Amandola, Via F. Filzi, distinto in catasto al foglio 42 p.lla 252 sub;

RITENUTO necessario, stante la connessione esistente tra i quattro giudizi promossi dal sig. A.G. dinanzi al TAR Marche, conferire l'incarico ad un unico Studio Legale, al fine di ridurre le spese giudiziali nonché al fine di permettere all'avvocato difensore di avere una conoscenza completa delle questioni relative alla realizzazione dell'immobile sopra richiamato;

DATO ATTO che il Comune di Amandola, in relazione allo stesso immobile, ha in corso un altro contenzioso promosso dinanzi al TAR Marche da alcuni dei proprietari dell'edificio in questione, e che il patrocinio legale relativo a tale giudizio è stato conferito, con Deliberazione di G.C. n. 129 del 30.09.2016, all'Avv. Walter Massucci, appartenente allo studio legale M & A Avvocati Associati sito in Pedaso, Via Giovanni XXIII n. 5;

PRESO ATTO che, tra gli avvocati incaricati con le Deliberazioni di G.C. sopra richiamate, lo studio legale M & A Avvocati Associati, nelle persone degli Avv. Nullo Palazzetti e Walter Massucci, è quello che possiede una maggiore conoscenza delle questioni connesse alla realizzazione dell'immobile ubicato in Via F.Filzi;

RITENUTO, pertanto, dover individuare, quali difensori di fiducia del Comune di Amandola nei quattro giudizi promossi dinanzi al TAR Marche dal sig. A.G., contraddistinti ai nn. 666/2006, 296/2008, 415/2011 e 597/2009 gli Avv.ti Walter Massucci e Nullo Palazzetti, entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati sito in Pedaso, Via Giovanni XXIII n. 5, P.I. 02132890449;

RITENUTO altresì, conseguentemente, dover revocare i mandati conferiti:

- all'Avv. Francesco Marozzi con Deliberazione di G. C. n. 117 del 11.10.2006;
- all'Avv. Massimo Ortenzi con Deliberazione di G.C. n. 96 del 10.07.2009;
- all'Avv. Andrea Giannini con Deliberazione di G.C. n. 138 del 21.12.2011;

DATO ATTO che, interpellati, gli Avv.ti Walter Massucci e Nullo Palazzetti, entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati, hanno dichiarato, come da preventivo trasmesso ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 1863 del 09.02.2018, la loro disponibilità ad accettare l'incarico per rappresentare, difendere ed assistere il Comune di Amandola nei giudizi promossi dinanzi al TAR Marche dal sig. A.G., contraddistinti ai nn. 666/2006, 415/2011 e 597/2009, a fronte di un compenso di Euro 7.901,13;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informatori del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RITENUTO di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e tenendo in ogni caso conto del fatto che l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere per importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI CONFERIRE** agli avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNNLL57D21F522P), entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati con sede in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, gli incarichi di patrocinio legale descritti in narrativa;
3. **DI REVOCARE**, per le motivazioni esposte in premessa, i mandati conferiti:
 - 1) all'Avv. Francesco Marozzi con Deliberazione di G. C. n. 117 del 11.10.2006;

- 2) all'Avv. Massimo Ortenzi con Deliberazione di G.C. n. 96 del 10.07.2009;
- 3) all'Avv. Andrea Giannini con Deliberazione di G.C. n. 138 del 21.12.2011;
- 4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore a firmare la procura alle liti nonché ogni altro atto necessario e consequenziale ai predetti incarichi;
- 5. **DI RISERVARE** a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno di spesa di € 7.901,13 , da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002 e l'assunzione del relativo CIG;
- 6. **DI COMUNICARE** ai Capigruppo il presente deliberato ai sensi dell'art. 125, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI CONFERIRE** agli avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P), entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati con sede in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, gli incarichi di patrocinio legale descritti in narrativa;
3. **DI REVOCARE**, per le motivazioni esposte in premessa, i mandati conferiti:
 - 4) all'Avv. Francesco Marozzi con Deliberazione di G. C. n. 117 del 11.10.2006;
 - 5) all'Avv. Massimo Ortenzi con Deliberazione di G.C. n. 96 del 10.07.2009;
 - 6) all'Avv. Andrea Giannini con Deliberazione di G.C. n. 138 del 21.12.2011;
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore a firmare la procura alle liti nonché ogni altro atto necessario e consequenziale ai predetti incarichi;
5. **DI RISERVARE** a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno di spesa di € 7.901,13 , da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002 e l'assunzione del relativo cig;
6. **DI COMUNICARE** ai Capigruppo il presente deliberato ai sensi dell'art. 125, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200;

Inoltre,
in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 09-02-18

Il Responsabile del servizio interessato
Lupi Laura

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Iacc.

- ☐ Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, li 09-02-18

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1576

Amandola, li 06-02-19

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 06-02-19 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, li 06-02-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 09-02-18

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Amandola, li 06-02-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA**